



COMUNE DI CANDIOLO

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.10

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **QUATTRO**, del mese di **APRILE**, alle ore **20.40**, nella sala del consiglio comunale Via Foscolo n. 4, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, **IL CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
MOLINO Valter	Sì	ALIBERTI Luciano	No - Giust.
OSELLA Domenico	Sì	PORCU Massimo	No - Giust.
BATTAGLIA Domenico	Sì	DI BENEDETTO Graziano	Sì
ZUCCA Palmiro	No - Giust.	SCHIFANO Pasqualino	No - Giust.
TUBIELLO Francesco	Sì	ROLLE' Michele	Sì
MELINO Fiorenzo	Sì	LODDO Andrea	No - Giust.
PELLEGRINI Giovanna	Sì	ADAMO Giovanni	Sì
AGOSTINI Graziana	Sì	DEMICHELIS Marco	No - Giust.
ANGELINO Anna Maria	Sì		
		Totale Presenti	11
		Totale Assenti	6

Assume la Presidenza **MOLINO Valter**, nella sua qualità di SINDACO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa RAVINALE Caterina**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n° 16 del 27/03/2014 dell'AREA AMMINISTRATIVA avente per oggetto: **“IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)** ” allegata all'originale della presente deliberazione

Premesso che :

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, in materia di podestà regolamentare dei Comuni, in base al quale “le province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

-RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006 n.296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

*DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato al livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28.12.2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, recante istruzione di tale addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e s.m., e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;**

Visto il D.M. 12.3.2014 con cui è stato prorogato al 30.04.2014 il termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio per l'anno 2014

Visto l'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013 N. 147 Legge di stabilità 2014: *“ È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”*

Tenuto conto che con successiva ~~precedente~~ deliberazione viene ~~è stato~~ deciso di affidare al Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (COVAR 14), con sede in Carignano, Via Aldo Cagliero, 3/l, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), in quanto il COVAR 14 svolgeva nel 2013 per conto del comune di Candiolo, il servizio di gestione dei rifiuti, nonché l'accertamento e la riscossione della TARES

VISTO lo schema di regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti predisposto dal Consorzio COVAR 14 per la disciplina dell'istituzione e applicazione della componente TARI dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge 27.12.2013 n. 147 e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

RITENUTO pertanto opportuno recepire tale nuovo schema di regolamento specificando che la data di decorrenza dell'applicazione di tale regolamento deve in ogni caso risalire al 1° gennaio 2014;

Dato atto che il presente regolamento disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale – IUC – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Dato atto che la IUC si compone:

- dell'imposta municipale propria IMU di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili
- di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobili
- della tassa sui rifiuti TARI

Richiamato il D.Lgs 267/2000

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale

Relazione l'Assessore Osella

Rileva che nella premessa della proposta al sesto paragrafo per errore materiale è detto " precedente " anziché " successiva " [deliberazione] e ne propone la correzione con conseguente modifica di " è stato " con " viene " [deciso] .

Il Consiglio Comunale prende atto approvando la correzione suddetta

Per quanto su indicato;

Richiamato il Vigente Statuto Comunale;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica, contabile, del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 37 comma 3 dello Statuto e del Revisore dei Conti

Successivamente il Sindaco pone in votazione la proposta e con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 11
CONSIGLIERI VOTANTI	N.9
VOTI FAVOREVOLI	N.9
VOTI CONTRARI	N.-
ASTENUTI	N.2 (Rollè, Adamo)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE IL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI** che, allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale e costituisce componente della IUC, dando atto che con atti separati verranno approvati I Regolamenti per la TASI e per l'IMU
2. **DI STABILIRE** che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28.12.2001 n. 448.
3. **DI PUBBLICARE** il Regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
4. **DI STABILIRE** che il suddetto Regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.
5. **DI TRASMETTERE**, per le motivazioni di cui in premessa, la presente deliberazione al Consorzio COVAR 14

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 11
CONSIGLIERI VOTANTI	N.9
VOTI FAVOREVOLI	N.9
VOTI CONTRARI	N.-
ASTENUTI	N.2 (Rollè, Adamo)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to: MOLINO Valter

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, con decorrenza dal 11/04/2014

Candiolo, lì 11/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è **ESECUTIVA** il 04-apr-2014

avendo il Consiglio comunale dichiarato l'immediata eseguibilità
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Candiolo, lì 11/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina

Estratto conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Candiolo, lì 11/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa RAVINALE Caterina